



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA
DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 12, LEGGE n. 230/2005**

*Emanato con Decreto 30 settembre 2015, n. 803
Entrato in vigore il 17 ottobre 2015*



UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CARRIERE DOCENTI

Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9084-9085-9086-9080-9181– Fax +39 0332 219088

Email carriere.docenti@uninsubria.it reclutamento.docenti@uninsubria.it –

PEC ateneo@pec.uninsubria.it

Web www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.044.0



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA
DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL'ART.1, COMMA 12, LEGGE n. 230/2005**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Convenzione	3
Art. 3 - Copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato	3
Art. 4 - Programma di ricerca e istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato	3
Art. 5 - Commissione Giudicatrice e termini del procedimento	4
Art. 6 - Rapporto di lavoro	4
Art. 7 - Incompatibilità.....	5
Art. 8 - Valutazione finale e rinnovo.....	5
Art. 9 - Decadenza e risoluzione del rapporto.....	5
Art. 10 - Norme finali.....	6



Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2 - Convenzione

1. L'Università può stipulare convenzioni con imprese, fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati per realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico dei medesimi soggetti, le risorse messe a disposizione e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma.
2. Nel caso in cui il finanziamento sia corrisposto in più rate concordate dalle parti, i soggetti finanziatori dovranno consegnare, a richiesta dell'Ateneo, idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
3. La convenzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di proposta del Dipartimento interessato, sentito il Senato Accademico.

Art. 3 - Copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avviene tramite conferimento diretto di incarico a:
 - a. soggetti che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 o l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi della Legge n. 240/2010, limitatamente al periodo di durata delle stesse, per la fascia dei professori ordinari;
 - b. soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al programma di ricerca oggetto della convenzione. In tal caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - laurea magistrale ovvero titolo equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca con eventuale ulteriore specializzazione *post lauream* (dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, diploma di specializzazione medica etc.);
 - svolgimento di documentata attività di ricerca ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca per almeno sette anni consecutivi.
2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato ha una durata massima di tre anni e può essere rinnovato, sulla base di una nuova convenzione; in ogni caso non potrà superare un periodo massimo di sei anni.
3. L'incarico non può protrarsi oltre il limite d'età previsto dalla normativa per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.
4. L'incarico non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli universitari.

Art. 4 - Programma di ricerca e istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato

1. Il programma di ricerca finanziato da soggetto esterno, la cui esecuzione è affidata a un professore straordinario a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, è sottoposto al Consiglio di Dipartimento che, con apposita deliberazione:
 - a. approva la proposta di stipula di una convenzione per la realizzazione del programma di ricerca;
 - b. propone il candidato per il conferimento dell'incarico temporaneo di professore straordinario;



- c. individua il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare congruente con il tema principale della ricerca;
 - d. per i settori concorsuali di area medica in cui è previsto lo svolgimento di funzioni assistenziali, inscindibili da quelle di didattica e di ricerca, indica l'impegno della struttura sanitaria presso la quale sarà svolta l'attività assistenziale a convenzionare il candidato con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - e. propone il nominativo di un professore di prima fascia inquadrato nel settore concorsuale di cui al precedente punto c. con funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice.
2. La deliberazione corredata da:
- a. progetto di ricerca da svolgere da allegare alla convenzione;
 - b. manifestazione di intenti dei soggetti finanziatori;
 - c. curriculum vitae e titoli scientifici e professionali del candidato individuato per la copertura del posto che dimostri il possesso dei requisiti;
 - d. impegno della struttura sanitaria a convenzionare il candidato per lo svolgimento delle funzioni assistenziali previste per i settori di area medica che le prevedono;
- è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 5 - Commissione Giudicatrice e termini del procedimento

1. La valutazione del candidato è effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, individuata dal Senato Accademico, composta da tre professori di prima fascia in ruolo presso l'Ateneo o altra Università, di cui non più di uno appartenente al Dipartimento proponente.
2. La Commissione valuterà la candidatura esprimendo motivato parere che evidenzia l'elevata qualificazione scientifica e professionale in relazione all'attività di ricerca, di didattica e assistenziale, se prevista.
3. Nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.
4. La Commissione Giudicatrice deve concludere i lavori entro 45 giorni decorrenti dal decreto rettorale di nomina.
5. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna.
6. Il Rettore provvederà al conferimento dell'incarico al professore straordinario a tempo determinato previa acquisizione della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Rapporto di lavoro

1. Il conferimento dell'incarico a professore straordinario a tempo determinato per lo svolgimento del programma di ricerca finanziato da soggetto esterno, sulla base di apposita convenzione, avviene mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato.
2. Al titolare dell'incarico è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico dei professori ordinari ed il trattamento economico spettante al professore ordinario di ruolo nella classe iniziale stipendiale in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche ove espressamente previste dalla convenzione.
3. Qualora il soggetto al quale è conferito l'incarico temporaneo di professore straordinario sia dipendente di uno dei soggetti finanziatori, quest'ultimo deve provvedere direttamente alla corresponsione del trattamento economico spettante.
4. Qualora il titolare dell'incarico sia tenuto allo svolgimento di funzioni assistenziali, inscindibili da quelle di didattica e di ricerca, le stesse saranno espletate nel rispetto della normativa nazionale vi-



gente in materia, dei protocolli regionali e degli accordi stipulati tra la struttura sanitaria convenzionata e l'Università.

5. L'attività didattica è assegnata dal Dipartimento presso il quale è istituito il posto sulla base della programmazione didattica annuale nel rispetto della vigente normativa in materia e delle disposizioni di Ateneo, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
6. Al professore straordinario si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti per i professori ordinari di ruolo.
7. Per il regime autorizzatorio allo svolgimento di incarichi extraistituzionali si applica quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal Regolamento di Ateneo in materia.
8. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al Servizio per l'Impiego competente per territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della Legge n. 296/2006 e s.m.i..

Art. 7 - Incompatibilità

1. I titolari dei predetti incarichi non possono essere dipendenti di Università né possono avere rapporto di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'istituzione del posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. I titolari dei predetti contratti non possono avere altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, fatta salva la possibilità di essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico ove previsto dai rispettivi ordinamenti.
3. I titolari dei predetti contratti sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche accademiche previste dallo Statuto di Ateneo e non possono far parte di Commissioni Giudicatrici per l'assunzione di personale.

Art. 8 - Valutazione finale e rinnovo

1. Al termine dell'incarico, il Dipartimento e i soggetti finanziatori effettueranno una valutazione delle attività svolte dal professore straordinario a tempo determinato, anche sulla base di una relazione predisposta dal titolare dell'incarico.
2. Tale valutazione può essere finalizzata all'erogazione delle integrazioni economiche di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui i finanziatori manifestino l'interesse al rinnovo della convenzione per la prosecuzione del Programma di ricerca da parte del professore straordinario a tempo determinato nel rispetto del limite temporale di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, la proposta di stipula di una nuova convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa valutazione positiva dell'attività svolta, su richiesta del Dipartimento interessato e sentito il Senato Accademico.

Art. 9 - Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine fissato dall'Ateneo non si presentino per l'assunzione in servizio, fatti salvi giustificati e documentati motivi.
2. La cessazione dall'incarico può avvenire prima della scadenza prevista per volontarie dimissioni, per incompatibilità sopraggiunta o per grave inadempienza nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto e valutata dal Dipartimento interessato.
3. In caso di dimissioni volontarie, il rapporto si intende risolto previa comunicazione all'Ateneo almeno 30 giorni prima della data di dimissioni.



4. In caso di cessazione anticipata il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo di attività effettivamente prestata.
5. La cessazione anticipata non implica la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente.

Art. 10 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti per i professori ordinari di ruolo.